



Comune di Borgo San Lorenzo (Firenze)

**Ufficio del
Segretario comunale**

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RI- GUARDANTI GLI AMMINISTRATORI COMUNALI

***[In attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33]***

***Deliberato dal Consiglio comunale
con atto n. 37 del 15/06/2013***

Entrato in vigore il giorno 20/06/2013

Articolo 1 *(Ambito di applicazione)*

1. I Consiglieri del Comune di Borgo San Lorenzo sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in tema di obblighi di pubblicazione e informazioni derivanti (a) dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 5 luglio 1982, n. 441 («*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni Enti*»), (b) dall'articolo 14 («*Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico*») del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 («*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni*»), nonché (c) dall'articolo 17 («*Diritti e doveri dei consiglieri*»), comma 7, lettera a), del vigente Statuto comunale, secondo le indicazioni attuative recate dal presente Regolamento.

2. Le disposizioni richiamate al comma 1, che immediatamente precede, si applicano altresì al Sindaco e agli Assessori comunali.

Articolo 2 *(Obblighi da soddisfare al momento dell'assunzione in carica)*

1. Gli amministratori comunali menzionati nel precedente articolo 1, entro tre mesi dall'atto di convalida di cui all'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 o comunque dalla data della loro entrata in carica, sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale del Comune la seguente documentazione:

(a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di Società; le quote di partecipazione a Società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di Società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

(b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

(c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

(d) il proprio *curriculum vitae*;

(e) i compensi connessi all'assunzione della carica;

(f) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso Enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti;

(g) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.

2. Gli Assessori comunali non devono produrre la dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, qualora non abbiano partecipato alla competizione elettorale.

3. In relazione alla previsione recata alla lettera c) del precedente comma 1, resta salva anche la disciplina riportata nell'articolo 51 («*Pubblicità delle spese elettorali*») del vigente **Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale**, adottato con atto consiliare n. 81 del 22 giugno 2000.

Articolo 3 *(Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei parenti più stretti)*

1. Gli amministratori comunali evocati sempre nell'articolo 1 di esordio, all'atto del deposito della documentazione richiamata nel pregresso articolo 2, comma 1, sono altresì tenuti a rilasciare una ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale (lettera **a**) e reddituale (lettera **b**):

- del coniuge non legalmente separato;
- di tutti i parenti entro il secondo grado.

2. Il predetto adempimento viene soddisfatto con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), nonché con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi.

3. Gli amministratori comunali in questione sono peraltro esonerati dall'obbligo recato dal presente articolo nei confronti del coniuge non separato e/o dei parenti stretti che non vi consentano.

4. Viene in ogni caso data evidenza sul sito ufficiale *Web* del Comune di Borgo San Lorenzo al mancato consenso.

Articolo 4 *(Obblighi annuali durante la carica)*

1. Gli amministratori comunali di cui all'articolo 1 devono ogni anno, **entro il 30 settembre**, depositare un'attestazione concernente le variazioni intervenute nella propria situazione patrimoniale e nelle dichiarazioni riportate nell'articolo 2, comma 1, con riferimento all'anno precedente, nonché copia della propria nuova dichiarazione dei redditi.

2. Gli stessi amministratori comunali devono altresì dichiarare (a) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della loro carica e (b) gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, percepiti con riguardo all'anno precedente.

3. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso anche per le situazioni richiamate nel pregresso articolo 3.

Articolo 5 ***(Obblighi successivi alla cessazione della carica)***

1. Gli amministratori comunali di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della propria situazione patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), intervenute dopo l'ultima attestazione.

2. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine di presentazione, gli stessi soggetti di cui all'articolo 1, sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno di cessazione dalla carica.

3. Gli obblighi richiamati ai due commi che precedono, concorrendone i presupposti, si applicano anche per le situazioni richiamate nel pregresso articolo 3.

4. Si prescinde dall'applicazione delle disposizioni rimarkate nel presente articolo per il caso di rielezione, senza interruzione, del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio comunale; nonché per il Sindaco rieletto e per gli Assessori confermati, senza soluzione di continuità con il precedente mandato.

Articolo 6 ***(Inviti e solleciti ad adempiere)***

1. Impregiudicate le irrogazioni delle sanzioni amministrative e delle eventuali più gravi sanzioni di legge, il mancato rispetto dei termini per le dichiarazioni di cui agli articoli che precedono e l'eventuale loro grave incompletezza costituisce violazione del dovere civico di trasparenza dell'azione del pubblico Amministratore.

2. Il Presidente del Consiglio comunale, verso i consiglieri, e il Sindaco, nei confronti degli Assessori, sollecitano i soggetti inadempienti, con raccomandata ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata, a rendere le dichiarazioni di legge

e di cui al presente Regolamento, dopo due mesi dalla scadenza dei termini. Trascorso un ulteriore e successivo mese, senza che l'interessato abbia soddisfatto le predette incombenze legali, viene data evidenza alla inadempienza mediante pubblicazione sul sito *Web* ufficiale del Comune di Borgo San Lorenzo.

3. Qualora il soggetto inadempiente o ritardatario sia lo stesso Sindaco o Presidente del Consiglio, l'azione di invito o sollecito si radica, rispettivamente, in capo al Presidente del Consiglio e al Sindaco.

Articolo 7

(Moduli delle dichiarazioni e degli attestati patrimoniali)

1. La Segreteria generale mette a disposizione dei singoli Amministratori comunali appositi *fac-simile* di dichiarazioni e di attestati patrimoniali che potranno anche essere scaricati in formato digitale dal Sito *Web* ufficiale del Comune, onde favorire il proficuo e tempestivo adempimento da parte degli interessati.

Articolo 8

(Pubblicità necessaria dei documenti e delle informazioni)

1. Tutte le notizie e la documentazione acquisite dal Comune da parte dei singoli Amministratori comunali sono **obbligatoriamente** pubblicate, a cura del Servizio di Segreteria generale, sul sito ufficiale *Web* del Comune di Borgo San Lorenzo.

2. Al fine della pubblicazione delle notizie sui singoli Amministratori comunali, è cura del medesimo Servizio di Segreteria generale integrare d'ufficio le notizie relative ad ogni Amministratore comunale che possano essere acquisite autonomamente e a prescindere dalla collaborazione del singolo Amministratore, con specifico riferimento, esemplificativamente:

(a) all'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

(b) importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici.

3. I dati e le notizie richiamati ai due commi che precedono devono essere pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina dell'amministratore interessato.

4. Tali dati e notizie rimangono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti interessati, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che rimangono pubblicate solo fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.

5. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi dei menzionati commi 3 e 4, che immediatamente precedono, le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Articolo 9 **(Sanzioni per casi specifici)**

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e qui riprodotti negli articoli che precedono del presente Regolamento, qualora riguardino (a) la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, (b) la titolarità di imprese, (c) le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché (d) tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 (cinquecento) a 10.000 (diecimila) euro a carico del l'amministratore tenuto alla comunicazione, *ex* articolo 47 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013.

2. Il provvedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma precedente è pubblicato sul sito *Web* istituzionale del Comune di Borgo San Lorenzo.

3. La sanzione di cui al pregresso comma 1 è irrogata dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La C.i.v.i.t. (Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche Amministrazioni), secondo la previsione recata dall'articolo 45, comma 4, inciso finale, del precitato decreto legislativo n. 33 del 2013, rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui al pregresso articolo 8 del presente Regolamento, in relazione agli articoli 2, 3, 4 e 5 sempre di questo Regolamento, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Articolo 10 **(Salvezza dei compiti e delle attribuzioni del Responsabile della trasparenza)**

1. Anche su questo specifico versante della pubblicità e trasparenza della documentazione e delle informazioni riguardanti gli amministratori comunali, restano impregiudicate le competenze di legge del Responsabile per la trasparenza, ex articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 11 **(Disposizioni transitorie di prima applicazione)**

1. Spirato il termine del 15 luglio 2013, senza che il singolo Amministratore abbia rimesso le dichiarazioni e le documentazioni di legge e di cui al presente Regolamento ovvero le abbia rimesse in maniera palesemente incompleta, scattano le procedure di sollecito di cui all'articolo 6, che precede.

2. In relazione alla peculiare situazione di messa a regime della prima banca dati relativa ai singoli Amministratori comunali, il Servizio di Segreteria generale del Comune svolge ogni opportuna azione di sollecito e invito, anche informali, verso i soggetti interessati, al fine di concretizzare il rispetto degli adempimenti delle incombenze di legge e di Regolamento.

Articolo 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua approvazione da parte del Consiglio comunale, qualora intervenga la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di adozione.